

## **Le immissioni prodotte da animali da compagnia. Responsabilità in caso di supero della normale tollerabilità**

**di Santo Durelli e Giovanna Scaccheri (1)**

**Sommario:** Premessa **A)** Il diritto di detenere un animale in un contesto condominiale **B)** Nozione di animale da compagnia **C)** La valutazione della intollerabilità delle immissioni **D)** La responsabilità dei proprietari **E)** Immissioni odorigene **F)** Il risarcimento dei danni **G)** Irrilevanza della priorità temporale  
Conclusioni

### **Premessa**

Il cane del vicino abbaia continuamente in modo insopportabile? Il gallo del cortile accanto ci sveglia tutte le mattine all'alba (o, peggio, anche in piena notte) disturbando il nostro riposo? Gli uccellini in gabbia del vicino iniziano a cantare appena fa chiaro?

Quando a molestarci, insomma, sono i rumori (e, talvolta, gli odori) prodotti dagli animali di chi ci abita a fianco, si pone un problema giuridico che vede contrapposti, da un lato, il diritto – ormai riconosciuto - di tenere con sé animali da compagnia, dall'altro, il diritto di chi non vuole essere disturbato, in particolare, dalle emissioni di tipo acustico (connaturate e pressoché inevitabili) di quegli animali.

Ed è un problema assai diffuso, considerato che l'Italia è al secondo posto in Europa per numero di animali da compagnia (sono milioni solo che quelli censiti) detenuti nelle abitazioni o loro pertinenze.

Lo spunto per questo breve commento finalizzato ad un inquadramento giuridico della questione ci è fornito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 21621 del 28/07/2021, su cui ci soffermeremo in prosieguo.

### **A) Il diritto di detenere un animale in un contesto condominiale**

Con la Riforma sul condominio, attuata con la legge n. 220 dell'11 dicembre 2012, il Legislatore ha espressamente vietato ai regolamenti di impedire ai condomini il possesso di animali domestici, garantendo quindi il diritto (quanto meno in linea astratta) di coabitazione con gli stessi. Si tratta di un intervento normativo che risulta perfettamente in linea con la generale tendenza a valorizzare il diritto ad un rapporto affettivo con i propri animali (come è stato fatto, ad esempio, consentendo l'accesso negli ospedali o, addirittura, nelle carceri, agli animali d'affezione). Le disposizioni

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

normative appaiono chiarissime sul punto (si veda il successivo box 1).

### **BOX 1 - Normativa vigente dopo la riforma**

L'art. 1138 cod. civ., ultimo comma: *“Le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”*.

L'art. 155 disp. att. c.c. *“Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.”*

La giurisprudenza ha chiarito che le prescrizioni contrarie al divieto contenute in regolamenti condominiali adottati prima della Riforma dovranno considerarsi viziata da nullità sopravvenuta (Trib. Cagliari, 22/07/2016).

Con la medesima pronuncia i giudici, inoltre, hanno affermato che la previsione normativa non si applica soltanto ai regolamenti condominiali di natura assembleare, ossia adottati mediante deliberazione dell'assemblea dei condomini, ma anche a quelli “contrattuali”, accettati dai diversi acquirenti all'atto di acquisto dei singoli appartamenti, indipendentemente dal momento in cui la norma regolamentare contrastante con il precetto normativo sia stata adottata o accettata (prima o dopo la Riforma del 2012).

Per contro, occorre precisare che restano ammissibili e legittime le clausole che il proprietario-locatore volesse inserire nel **contratto di locazione**, con cui si facesse divieto all'inquilino di tenere animali nell'appartamento, considerato il diritto del proprietario a limitare in base a sua insindacabile scelta il godimento dell'immobile, e tenuto anche conto della temporaneità del “sacrificio” che viene a subire il conduttore.

**B) Nozione “animale da compagnia”**. Una prima definizione è contenuta nella Convenzione europea firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 relativa alla protezione degli animali da compagnia, che definisce tale *“ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia”*.

Ulteriore definizione (anche questa in termini generali) è quella contenuta nel D.P.C.M. 28/02/2003 (box 2).

### **BOX 2 - D.P.C.M. 28/02/2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.**

Art. 1, 2 c.: *si intende per «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari”*

È indubbia l'ammissione nella categoria in esame non solo di cani e gatti, animali

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

“domestici” per eccellenza, ma anche di pappagalli, furetti, criceti, che ormai sono diffusi nelle abitazioni cittadine.

Dubbi si pongono invece in relazione a categorie di animali pacificamente domestiche, ma per lo più allevate a scopo reddituale. Per queste la riconducibilità al concetto di animale domestico sembra dipendere dalla intenzione del proprietario che detenga l’animale per semplice compagnia e affetto, senza alcuno scopo di ricavarvi un profitto. Di conseguenza, potranno rientrare nella nozione in esame anche maiali (di piccole dimensioni, si intende), conigli e avicoli, purché detenuti per semplice volontà affettiva.

In ogni caso in questa sede, dove ci occupiamo del tema delle immissioni acustiche o odorigene generate dagli animali del vicino, l’appartenenza o meno ad una o all’altra categoria è, tutto sommato, irrilevante: ciò che importa è piuttosto la valutazione del limite della normale tollerabilità delle immissioni prodotte.

### **C) La valutazione della intollerabilità delle immissioni**

Il riconosciuto e incontestato diritto del condomino ad ospitare in casa il proprio animale da compagnia non lo esime, tuttavia, dal dovere di adottare le necessarie misure per impedire che il proprio “compagno” di vita crei molestia al pacifico godimento dell’altrui abitazione (obbligo che sussiste, oltre che nei confronti degli altri abitanti lo stabile in condominio, anche per le abitazioni nelle vicinanze dove le immissioni possono venire percepite).

Tale diritto, infatti, deve essere bilanciato con il divieto di generare (attraverso gli animali) immissioni intollerabili, come disposto dall’art. 844 c.c. ([box 3](#)).

#### **BOX 3 - Art. 844. Immissioni**

*“1 - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.*

*2 - Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”*

### **Ma quale è il limite della normale tollerabilità?**

Quando è che – per fare un esempio pratico - l’abbaiare del mio cane è da considerarsi molesto? Fino a che punto il mio vicino deve tollerarlo e quando invece può reagire nei miei confronti e chiedere la cessazione del disturbo?

Ebbene, non esiste un limite rigido e predeterminato, ma la decisione è lasciata al Giudice e consegue all’esito della valutazione di tutti gli elementi e specificità del caso concreto.

Il concetto è stato chiarito esaurientemente dalla Corte di Cassazione n. 11118/1997, di cui si riporta uno dei passaggi più rilevanti nel successivo [box 4](#).

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

### ***BOX 4 - Corte di Cassazione n. 11118/1997***

*“Il criterio della normale tollerabilità indicato dall’art. 844 c.c. per verificare la liceità delle immissioni è un criterio relativo, poiché esso non trova il suo punto di riferimento in dati aritmetici fissati dal legislatore, ma ha riguardo a tutte le caratteristiche del caso concreto, essendo ai giudici rimesso il potere di stabilire di volta in volta e con equo apprezzamento, in relazione alle condizioni dei luoghi, del contesto sociale e produttivo nel quale si svolge l’attività presa in considerazione ed all’entità degli interessi in conflitto, il punto di equilibrio tra tali interessi”*

Poiché né l’art. 844 c.c. né altre norme prevedono criteri di misurazione per valutare la normale tollerabilità, la giurisprudenza ha assunto come parametro di valenza generale quello comparativo relativo: si rileva il rumore di fondo, costituito dalla somma dei rumori normali, diversi da quello dell’immissione oggetto di lamentela, e si verifica se l’inserimento dell’immissione determini un innalzamento per il soggetto passivo, pari o superiore a + 3dB (A) rispetto al rumore di fondo.

Ma quello dei + 3 dB oltre il rumore di fondo **non è un parametro rigido** tanto che il Giudice potrebbe individuare la soglia del concreto disturbo per quel singolo caso di cui si controverte in un valore diverso dal + 3 dB, inferiore o superiore.

Per quanto sopra **non** vi è una formula o una regola sulla base della quale poter stabilire **a priori** quando l’immissione acustica generata sia da considerarsi o meno tollerabile. Sarà il Giudice che, tenuto conto delle specificità del caso concreto, deciderà se nel caso portato al suo esame quel limite sia stato o meno superato.

Certo vi sono situazioni estreme dove una fondata previsione può farsi da subito.

Pensiamo ad esempio all’abbaiare pressoché continuo di cani lasciati soli all’interno di un appartamento o in giardino e che abbaino ogni qualvolta si avvicinano altre persone o animali ovvero sentono rumori, ed il loro abbaiare superi abbondantemente i citati 3 decibel. In questo caso le immissioni verranno con tutta fondatezza considerate intollerabili.

Per contro intollerabile non sarebbe valutato l’abbaiare del cane quando si limita a “far festa” ai suoi padroni che rientrano a casa in ore non notturne.

Ma tra questi casi limite ne possiamo ipotizzare mille altri in cui una previsione a priori sarebbe del tutto aleatoria. Occorre tener conto delle specificità del caso concreto: ad esempio della condizione dei luoghi, della frequenza dell’immissione, del periodo del giorno o della notte in cui si manifesta, del livello sonoro, ovvero ancora del fatto che la zona è silenziosa o già di per sé rumorosa. Sono tutte variabili queste che possono ben condizionare la valutazione finale del Giudice.

In una lite acustica in funzione della valutazione del supero o meno della normale tollerabilità il Giudice di solito fa ricorso ad una consulenza tecnica di un esperto, che egli nomina, il quale misura i decibel prodotti dalla fonte disturbante (in questo caso dall’animale) con apposito strumento tecnico (fonometro).

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

Ma il ricorso alla strumentazione non è indispensabile, potendo il Giudice affidarsi alle presunzioni e alle prove testimoniali ovvero ancora ad altre prove che le parti forniscono, in primis perizie di parte e audio-video

A tale proposito la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia n. 21621 del 28/07/2021, ha ritenuto provato il superamento dei limiti di tollerabilità anche in assenza di rilievi tecnici. Nel caso specifico, infatti, gli animali asseritamente produttivi delle immissioni erano stati allontanati dal fondo prima dell'intervento del tecnico incaricato di effettuare i rilievi, impedendo in tal modo di procedere ad un accertamento fonometrico.

I giudici di merito, chiamati a decidere sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (ossia alla salute, alla qualità della vita) avevano fondato la propria decisione in merito all'intollerabilità delle immissioni sull'esistenza di elementi quali gli esposti presentati al Comune e all'ASL nonché sulla considerazione per la quale, essendo i fondi interessati siti in una zona agricola e non soggetti a rumorosità legate al traffico o altre sollecitazioni acustiche, gli immobili, in assenza delle immissioni contestate, avrebbero beneficiato di un particolare clima di silenzio e tranquillità: proprio per questo doveva presumersi che i rumori percepiti potessero considerarsi intollerabili, in quanto tali da spezzare la condizione di serenità che avrebbe, diversamente, caratterizzato i luoghi in questione. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei Giudice di merito.

In termini si veda anche sentenza Cassazione n. 9865 del 11/05/2005.

### **D) La responsabilità dei proprietari**

Quali sono le conseguenze cui va incontro il proprietario di un animale che genera immissioni superiori alla normale tollerabilità? Occorre distinguere tra sede civile e quella penale.

#### **D1) La responsabilità in sede civile**

In base al combinato disposto dell'art. 844 c.c. e dell'art. 2052 c.c. si può affermare che il proprietario o il possessore di animali è responsabile per le immissioni moleste prodotte da questi (che siano esse odorigene oppure rumorose) quando le stesse siano tali da superare la normale tollerabilità.

A cosa può essere condannato il proprietario di animale una volta che fosse accertato che genera immissioni superiori alla normale tollerabilità?

#### **BOX 5 - Art. 2052 c.c. - Danno cagionato da animali**

*“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito*

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

Partiamo dall'ipotesi più grave, di reiterata generazione di un forte disturbo: in tali casi oggetto della condanna potrà essere l'allontanamento dell'animale dall'abitazione o da altra sede ove è tenuto. Una delle ultime sentenze in tal senso è quella emessa dal Tribunale di Napoli 3422/2017.

In casi meno gravi (e più frequenti) vi potrà essere l'ordine del Giudice che impone al proprietario condotte idonee a limitare il disturbo; a titolo di esempio: evitare o quantomeno ridurre le occasioni in cui il cane viene a contatto con persone o altri animali, se questi contatti suscitano la sua reazione; per galli o uccellini oscurare la gabbia fino ad una certa ora della mattina così da evitare che l'animale inizi il suo verso non appena vede la luce del giorno (e quindi in ore per molte persone ancora dedicate al sonno).

### **D2) La responsabilità in sede penale.**

Il proprietario di animali fonte di rumori molesti rischia, però, non soltanto una condanna in sede civile, ma anche l'attribuzione di una responsabilità penale, in primis ai sensi dell'art. 659 c.p.

#### **BOX 6 – Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**

*“1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.*

*2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.”*

A tal proposito deve, innanzitutto, precisarsi che la Corte di Cassazione ha più volte statuito il principio – vedasi sentenza 45247/2018 tra le più recenti – secondo cui la responsabilità per l'omesso impedimento dei rumori molesti prodotti dagli animali può essere riconosciuta non solo in capo al soggetto formalmente proprietario degli stessi, ma anche in relazione a chi ne abbia la custodia e se ne prenda regolarmente cura, anche qualora sia individuabile un diverso e formale titolare.

Va evidenziato che, trattandosi di un reato contro la quiete pubblica, è necessario, affinché il reato sia configurabile, che la molestia sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone (esempio, tutto il vicinato), a prescindere che sia soltanto una a sporgere denuncia. Se invece l'animale disturbasse soltanto il vicino di appartamento ciò potrebbe costituire un illecito civile ex art. 844 c.c., ma non un illecito penale (vedasi, tra le tante Cass. Pen. n. 17811 del 06/11/2018).

Tale idoneità potrà accertarsi anche sulla base di semplici testimonianze, senza che sia indispensabile, neppure in tale ipotesi, il ricorso a perizie o ad accertamenti tecnici (Cass. Pen. n. 30643 del 16/03/2018).



## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

Trattandosi di un reato contravvenzionale non occorre il dolo, ossia la volontà di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la sola colpa (non aver impedito che l'animale creasse disturbo per negligenza, trascuratezza, disinteresse). Si segnala che la Corte di Cassazione si è occupata di un caso singolare di disturbo da abbaiare di cani. Era stata denunciata una persona che aveva preso in custodia vari cani con il (lodevole) intento di sottrarli al randagismo. Ma questi cani, inseriti in un contesto abitativo, erano di forte disturbo per il vicinato.

Non è sufficiente, ai fini di escludere la responsabilità penale, ha statuito la Cassazione, che il possesso di un elevato numero di animali sia rivolto a ridurre o prevenire il fenomeno del randagismo (sentenza n. 32572 del 07/07/2020).

### **E) Immissioni odorigene**

I proprietari che non provvedano a garantire un'adeguata pulizia degli spazi in cui detengono i propri animali, in modo tale da provocare esalazioni maleodoranti (che rientrano nella categoria delle immissioni, come testualmente dispone l'art. 844 c.c.), potranno rispondere del reato ex art. 674 c.p. che punisce, tra le varie condotte, chiunque provoca emissioni di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone. Anche in tal caso, trattandosi di contravvenzione e non di delitto, il responsabile potrà essere condannato sulla base della mera colpa.

### **F) Il risarcimento dei danni**

Le vittime di immissioni moleste, in particolare di tipo acustico, possono subire danni non patrimoniali, quali una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità e normale fruibilità della propria abitazione, lesione apprezzabile in termini di danno biologico (psichico) nei casi più gravi, o in termini di danno esistenziale (e ciò anche a prescindere dalla sussistenza di uno stato di vera e propria malattia).

Come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2611/2017), la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (diritti garantiti non solo dalla carta costituzionale, ma anche dall'art. 8 Corte europea diritti dell'uomo), è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, purché, tuttavia, tale danno risulti comunque provato, quanto meno tramite il ricorso a presunzioni.

Sono configurabili anche danni patrimoniali. Si può pensare alle spese necessarie per acquistare infissi acusticamente performanti oppure al mancato guadagno del locatore conseguente al recesso dell'inquilino insofferente al disturbo.

### **G) Irrilevanza della priorità temporale**

Non è raro che i contrasti sorgano tra chi si trasferisce in un condominio dove trova, con sua sorpresa e suo malgrado, qualche vicino che possiede un animale che lo

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

disturba. Quest'ultimo solitamente ribatte che l'animale lo possiede da tempo e che nessuno si è mai lamentato prima.

Ricondotta la questione in termini giuridici, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica questa priorità temporale non ha rilievo, nel senso che non esonera quel proprietario a dover prendere gli accorgimenti necessari per evitare la molestia nei confronti del neo arrivato il quale, se perdurasse il disturbo, ben potrà agire in giudizio per la tutela delle sue ragioni, per far cessare o ridurre il disturbo ed anche in punto risarcimento dei danni (tra le numerose pronunce: Cass n. 21554/2018, di cui al box 6).

### **BOX 7 – Cass n. 21554/2018**

*Secondo la Corte l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta l'esclusione di qualsiasi contemperamento tra interessi contrastanti o la considerazione in **merito alla priorità dell'uso**: il semplice fatto che la produzione dell'immissione (ovverosia il fatto generatore del danno arrecato a terzi) venga valutata come un fatto ingiusto determina l'applicazione della disciplina generale sul risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., senza necessità di alcun bilanciamento con diverse circostanze.*

### **Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni svolte in questo breve commento possiamo concludere che, come per tutte le immissioni, anche per quelle generate dagli animali occorre addivenire ad un contemperamento degli interessi contrapposti. È sacrosanto, da un lato, il diritto di convivere con il proprio amato animale di affezione senza che altri possano ingiustificatamente impedirlo. Ma, dall'altro, occorre prestare l'attenzione e la cura necessarie perché ciò non arrechi disturbo ai propri vicini, a maggior ragione laddove l'abitazione sia collocata in un contesto condominiale caratterizzato da una particolare vicinanza degli alloggi. Sono altrettanto sacrosanti i diritti dei vicini a godere serenamente della propria abitazione e a poter dormire e riposare normalmente.

Le conseguenze per l'inosservanza di accorgimenti in tal senso possono condurre, sulla base delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra accennati, a subire condanne all'allontanamento dell'animale oppure a dover osservare forti limitazioni, a dover risarcire i danni e perfino a vedersi comminate sanzioni penali.

Una ragione in più per avere cura, prestare loro attenzione e far star bene i nostri animali, che null'altro ci chiedono.

Genova, Novembre 2021

**Santo Durelli**

**Giovanna Scaccheri**